

Redazione al 30 ottobre 2014

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Consulta delle Associazioni e delle Organizzazioni

Gruppo di lavoro sulla partecipazione

Partecipazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, anche con disabilità

Riferimenti normativi

Sommario

L. 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo (New York il 20/11/1989)	2
Art. 12	2
Art. 13	2
Legge 20/3/2003, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo 25/1/1996)	2
Art. 3 <i>Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure.</i>	2
Art. 6. <i>Processo decisionale.</i>	2
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza del 7/12/2000).....	3
Articolo 24 - <i>Diritti del bambino</i>	3
Il Trattato di Lisbona (TFUE) ratificato in Italia con la Legge 2 agosto 2008, n. 130: Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007	3
Articolo 165	3
Articolo 166	4
Altri documenti e norme internazionali	4
Carta di Ottawa per la promozione della salute (1986).....	4
Progetto Bambino Urbano (UNICEF-ICDC, 1989 e Firenze, ottobre 1992):	4
Agenda 21 (Rio de Janeiro, 1992),	4
Documento di Unicef e Habitat II (New York, 1996)	4
Libro bianco sulla gioventù	5
La Raccomandazione del Consiglio d'Europa, <i>La partecipazione dei bambini e dei giovani con meno di 18 anni</i> (28 marzo 2012).....	5
Commento Generale n. 12 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia sul <i>Diritto del Bambino e dell'Adolescente a essere ascoltato</i> (Ginevra 2009).....	5
La Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità,	5
La Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale.	5
L'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano	5
Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità	6
Art. 4 <i>Obblighi generali</i>	6
Art. 7 <i>Minori con disabilità</i>	6
Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità	7
(adottato con decreto del presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013)	7
Linea di Intervento 3	7
Linea di Intervento 4	7
Linea di Intervento 5	7
Riferimenti normativi – Appendice	8
Norme in materia di "ascolto" del minore.	8
Legge 4 maggio 1983 n. 184 <i>"Diritto del minore ad una famiglia"</i> , come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 e succ. integrazioni.	8
Codice civile come modificato dal D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 (materia di filiazione).....	10
Disposizioni di attuazione del Codice civile	10
Legge 1 dicembre 1970 n. 898 <i>"Disciplina in caso di scioglimento del matrimonio"</i> (divorzio).....	11

Partecipazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, anche con disabilità

Riferimenti normativi

Il valore fondamentale del principio dell'ascolto del minore è sancito nelle Convenzioni di New York del 1989 sui diritti del fanciullo (art. 12), di Strasburgo del 1996 (artt. 3 e 6) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 24), e recepito nell'art. 155 sexies cod. civile, introdotto con la L. 8 febbraio 2006, n. 54.

Queste norme mirano a garantire che il minore possa esprimere liberamente la propria opinione, che debba essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni a lui manifestate nonché dei procedimenti giudiziali in corso che lo riguardano e delle decisioni assunte nel suo interesse dal tribunale.

L. 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo (New York il 20/11/1989)

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13.

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Legge 20/3/2003, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo 25/1/1996)

La normativa disciplina e dispone la partecipazione e l'audizione del minore nelle procedure che lo riguardano, in particolare:

Art. 3 Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure.

Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la sua opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione.

Art. 6. Processo decisionale.

Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilità di genitore;
- b) quando il fanciullo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, l'autorità giudiziaria:
 - si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;

- consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterrà più appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso;
- consente al fanciullo di esprimere la sua opinione;
- c) tenere debitamente conto dell'opinione espressa da quest'ultimo.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza del 7/12/2000)

Articolo 24 - Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Il Trattato di Lisbona (TFUE) ratificato in Italia con la Legge 2 agosto 2008, n. 130:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007

Aggiunge ai compiti dell'Unione in ambito giovanile la promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa. L'articolo 165 TFUE, che nel trattato fa riferimento ai giovani, mira esplicitamente a incoraggiare lo sviluppo degli scambi tra giovani e gli scambi di animatori socioeducativi. Il TFUE ha aggiunto agli obiettivi anche la promozione di una maggiore partecipazione giovanile alla vita democratica in Europa. Oltre a questo articolo, i minori e i giovani traggono anche vantaggio dagli obiettivi che si prefigge l'Unione europea in altri ambiti, quali l'istruzione e la formazione professionale, la salute o in relazione ai diritti e alla tutela dei minori e dei giovani (articolo 166 TFUE).

Articolo 165

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.
2. L'azione dell'Unione è intesa:
 - a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
 - a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
 - a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
 - a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
 - a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
 - a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
 - a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
 - il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
 - il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Articolo 166

1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.
2. L'azione dell'Unione è intesa:
 - a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
 - a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
 - a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
 - a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
 - a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adottano le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

XXX OOO XXX

Altri documenti e norme internazionali

Oltre alle norme internazionali sopra richiamate, è importante ricordare altre disposizioni che arricchiscono il tema della partecipazione riferendolo a vari ambiti:

Carta di Ottawa per la promozione della salute (1986)

Proponeva, fra l'altro, politiche centrate sui bisogni della popolazione e non su quelli di servizi, dichiarando la necessità di sviluppare le capacità personali e di rafforzare l'azione di comunità, alla Carta europea sull'ambiente e la salute (1989), dove si dichiara che ciascun individuo ha diritto a essere informato e consultato sulle condizioni dell'ambiente, sulle decisioni e sulle attività che hanno probabilità di influire sull'ambiente e sulla salute e a partecipare al processo decisionale; dalla Dichiarazione di Milano sulle Città sane (1990) a Health 21 (OMS), che propone le strategie per la Salute per tutti in Europa.

Progetto Bambino Urbano (UNICEF-ICDC, 1989 e Firenze, ottobre 1992):

Dichiarò che bambini e bambine hanno il diritto e la capacità di migliorare sia la loro vita sia quella della comunità nella quale vivono e che una politica innovativa in loro favore può rappresentare un'opportunità unica per realizzare una più vasta mobilitazione sociale volta a creare città più vivibili per tutti.

Agenda 21 (Rio de Janeiro, 1992),

Recepita in Europa dalla Carta di Aalborg (1994), propose, accanto all'impegno dei governi, delle istituzioni e delle articolazioni della società civile, il **coinvolgimento diretto degli abitanti (e fra questi bambini e ragazzi) nei processi di responsabilizzazione verso l'ambiente e di promozione di azioni per la sostenibilità locale.**

Documento di Unicef e Habitat II (New York, 1996)

Offre un approfondito esame del rapporto tra i diritti dell'infanzia e le caratteristiche delle città che dovrebbero garantirli, ribadendo alcuni principi fondamentali:

- L'infanzia e l'adolescenza devono essere riconosciute come stadi unici dello sviluppo umano. Essi richiedono rispetto e comprensione da parte della società adulta specialmente nelle città. I bambini hanno bisogno di spazio, tempo e risorse per garantire la loro piena crescita.
- E' essenziale che tutti i bambini abbiano un ambiente salubre, sicuro e protetto dove possano socializzare, giocare, partecipare e conoscere il mondo naturale e sociale, sviluppando un senso di appartenenza.

- Giocare è un bisogno fondamentale per lo sviluppo ed un fattore chiave per l'educazione e per l'apprendimento dei bambini. E' un mezzo critico per comprendere se stessi, il proprio ambiente, la propria cultura.
- L'ambiente urbano deve essere pianificato in modo tale da fornire spazio e tempo per il gioco libero che permette di avere esperienza diretta del contesto urbano.
- Le città devono essere progettate per permettere di muoversi autonomamente a piedi, in bicicletta o sui mezzi pubblici.
- I bambini sono il fondamento del futuro e devono poter svilupparsi in modo tale da assicurare lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. L'educazione, il gioco e la partecipazione sono le chiavi.
- La partecipazione dei bambini è essenziale nel creare progetti idonei e vivibili per l'ambiente urbano. Le città progettate per e con i bambini sono migliori per tutti, costituiscono un arricchimento per tutta la Società.

Libro bianco sulla gioventù

Adottato nel novembre 2001, contiene una proposta rivolta agli Stati membri intesa a rafforzare la cooperazione in quattro aree prioritarie per la gioventù: la partecipazione, l'informazione, il volontariato e una maggior comprensione e conoscenza della Note sintetiche sull'Unione europea.

Il Libro bianco propone di prendere maggiormente in considerazione la dimensione giovanile e di promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo di altre politiche rilevanti, come quelle in materia di istruzione e formazione, lavoro e inclusione sociale, salute e lotta alla discriminazione. Nel giugno 2002, sulla base del Libro bianco, il Consiglio dell'UE ha istituito un quadro per la cooperazione europea nel campo della gioventù. Successivamente, nel novembre 2005, il quadro è stato aggiornato al fine di tener conto del Patto europeo per la gioventù.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa, La partecipazione dei bambini e dei giovani con meno di 18 anni (28 marzo 2012)

Commento Generale n. 12 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia sul Diritto del Bambino e dell'Adolescente a essere ascoltato (Ginevra 2009).

La Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità,

Documento divenuto legge in Italia nel 2009 e volto a promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità

La Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale.

Il documento è stato prodotto dal Consiglio d'Europa (Conferenza permanente dei poteri locali e regionali - Sottocommissione della Gioventù) nel 1990, e successivamente rivisto nel 2003, con una duplice funzione:

- ✓ nei confronti degli Enti Locali, incentiva ad attuare una politica giovanile globale che privilegi la dimensione associativa (non i giovani come singoli, ma come gruppi, formali o informali);
- ✓ nei confronti dei giovani, prevede una loro partecipazione attiva all'elaborazione di tali politiche, considerandoli non meri fruitori di servizi preconfezionati ma soggetti e protagonisti attivi.

La "Carta" propone due modalità organizzative di partecipazione dei giovani ai processi decisionali, strutturate in organismi riconosciuti ufficialmente: una "Commissione per la Gioventù" (spesso denominata "Consulta Giovani"), luogo di una logica politica pensata con e per i giovani ed avente la funzione di coordinamento e collaborazione oppure la struttura di co-gestione che prende la forma di un "Consiglio Comunale dei Giovani", ed ha le stesse funzioni di un Consiglio Comunale in quanto prevede la gestione di un bilancio annuale (che rappresenta la gran parte del bilancio giovanile stanziato dall'Amministrazione).

XXX OOO XXX

L'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano

Il rispetto dei principi internazionali sopra richiamati è richiamato in molteplici norme del nostro ordinamento (v.d. Appendice allegata). In particolare: nell'ambito del procedimento di affidamento del minore (art. 4 Legge 184/1983) e dell'adozione (artt. 7, 10 e 22 Legge 184/1983), nei procedimenti concernenti la responsabilità genitoriale (artt. 336 – bis, 337 – octies – 348 e 371 codice civile, come modificato dal D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154), nel giudizio di divorzio (art. 4 Legge 1 dicembre 1970 n. 898).

Tutte queste norme introducono nei procedimenti giudiziari che interessano il minore l'obbligo dell'ascolto del "minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento".

Nell'ambito del processo cosa significa il termine "ascolto del minore"?

Il verbo "ascoltare" mette in risalto la posizione del minore nel processo, in quanto parte "sostanziale", rendendo effettivi i suoi diritti: ad essere informato e ad esprimere liberamente la sua opinione. E' importante che la modalità dell'ascolto sia rispettosa dei bisogni e degli interessi del ragazzo o della ragazza e non può prevedere la presenza di altre persone oltre al giudice. Anche il momento dell'ascolto deve rispettare i tempi e le sensibilità del minore, quindi andrà convocato fuori dall'orario scolastico compatibilmente con i propri impegni. Con la recente riforma del codice civile, introdotta dal D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, l'art. 38 – bis stabilisce che, a salvaguardia del minore, qualora sussista l'utilizzo di idonei mezzi tecnici quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti (genitori-nonni), il curatore speciale del minore ed il pubblico ministero possano seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova.

Per il minore testimone-vittima di reato l'ascolto avviene in "audizione protetta" proprio al fine di tutelare l'integrità psicofisica di quest'ultimo e costruire in modo particolare la relazione tra il giudice ed il minore che deve essere messo a proprio agio per poter ricostruire il più fedelmente il fatto accaduto. A tal scopo l'esame si svolge alla presenza delle parti processuali ma con l'uso di stanze apposite con specchi unidirezionali e videoregistrazioni.

E' importante che quando il minore viene ascoltato nel processo non vengano poste domande finalizzate a raccogliere informazioni utilizzabili come mezzi di prova e che vengano fornite al minore tutte le informazioni necessarie per fargli comprendere quanto sta accadendo. L'ascolto mira altresì a raccogliere tutto ciò che spontaneamente il minore intende esprimere sulle questioni che lo riguardano, tali opinioni dovranno essere debitamente considerate dal giudice nel momento della decisione ed esplicitamente riferite nella motivazione del provvedimento. Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l'interesse superiore del minore, possono non coincidere con le opinioni manifestate dal minore od essere difformi, anche in tal caso sussiste per il giudice l'onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore.

L'operatività, in linea generale, del principio dell'imprescindibilità dell'audizione comporta l'insussistenza della necessità di motivare specificamente le ragioni della disposta audizione del minore. Per converso, ovvero quando il giudice ritiene sussistano valide ragioni per escludere l'ascolto in quanto manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del minore, è tenuto a fornire adeguata giustificazione.

Sussistono poi diverse forme di ascolto aventi diversa valenza processuale quali: l'ascolto da parte del consulente tecnico nominato dal giudice al fine di valutare determinati fatti della causa, l'ascolto indiretto da parte di un ausiliario-psicologo incaricato dal giudice, l'ascolto da parte del giudice onorario presso il tribunale dei minorenni nei procedimenti di affidamento e adottabilità e l'ascolto da parte del curatore speciale, cioè di colui che rappresenta il fanciullo o la fanciulla nel processo. Anche in tutti questi casi permane l'obbligo del rispetto delle modalità che abbiamo descritto.

Nel **procedimento penale** a suo carico l'imputato minorenni viene "esaminato" con tutte le garanzie processuali proprie del processo penale. Il minore viene interrogato al fine di chiarire i fatti ed il suo grado di responsabilità. Il processo si svolge a porte chiuse, nel rispetto e a tutela della personalità del ragazzo e della ragazza ed il giudice, nel rapporto con il minore, è sempre tenuto ad osservare un dialogo cordiale illustrando dettagliatamente al minore il significato delle attività processuali ed il contenuto e le ragioni delle decisioni. E' importante evidenziare che il processo minorile prevede una partecipazione attiva ed autonoma dell'imputato.

XXX OOO XXX

Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità

Art. 4 Obblighi generali

Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

Art. 7 Minori con disabilità

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.

2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.

3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità

(adottato con decreto del presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013)

Linea di Intervento 3

Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società

Linea di Intervento 4

Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità (relativamente all'accessibilità dei servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza)

Linea di Intervento 5

Processi formativi ed inclusione scolastica

XXX 000 XXX

Riferimenti normativi – Appendice

Norme in materia di “ascolto” del minore.

Legge 4 maggio 1983 n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”, come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 e succ. integrazioni.

TITOLO I bis Dell'affidamento del minore

Articolo 4

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto ⁽¹¹⁾.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ⁽¹²⁾.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

TITOLO II Dell'adozione

Articolo 7

1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Articolo 10

1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più

approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Articolo 22 (Dell'affidamento preadottivo)

1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.

Codice civile come modificato dal D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 (materia di filiazione).

Art. 336-bis. Ascolto del minore.

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

Art. 337-octies. Poteri del giudice e ascolto del minore.

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Art. 348. Scelta del tutore.

Il giudice tutelare nomina tutore [c.c. 346, 402] la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento [c.c. 587], per atto pubblico [c.c. 2699] o per scrittura privata autenticata [c.c. 2703].

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti [c.c. 74] o affini [c.c. 78] del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.

Art. 371. Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione.

Compiuto l'inventario [c.c. 362], il giudice tutelare [c.c. 344], su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera [disp. att. c.c. 43]:

1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci [c.c. 2] e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente [c.c. 357];

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali [c.c. 365], che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale [disp. att. c.c. 38]. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare [c.c. 344] può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa [c.c. 2198].

XXX OOO XXX

Disposizioni di attuazione del Codice civile

Art. 38-bis

Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed

il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.

XXX OOO XXX

Legge 1 dicembre 1970 n. 898 “Disciplina in caso di scioglimento del matrimonio”(divorzio)

Art. 4

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NONAV=1&NOTXT=1&KEY=01LX0000113337ART4&NAVIPOS=2&DS_POS=0&OPERA=01&-9
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello è deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.